

Atto Governo n. 33

Schema di decreto legislativo concernente
disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante
codice del Terzo settore

**Senato della Repubblica
Commissione I Affari Costituzionali**

AUDIZIONE

10/07/2018

Promemoria
Proposte di modifiche e integrazioni al A.G. 33
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del
Terzo settore

Il Forum Nazionale del Terzo Settore si è ufficialmente costituito il 19 giugno 1997.

Ad ottobre 2017 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto che il Forum Nazionale del Terzo Settore, a conclusione della procedura di avviso pubblico per l'attuazione degli articoli 59 e 64 del Codice del Terzo Settore, è risultato essere l'**associazione di enti del Terzo settore maggiormente rappresentativa** sul territorio nazionale, in ragione del numero degli enti aderenti. Qui il documento ufficiale del Ministero [20171027 Ministero del Lavoro](#)

Rappresenta **85 organizzazioni nazionali** di secondo e terzo livello – per un totale di **oltre 141.000 enti territoriali** – che operano negli ambiti del Volontariato, dell'Associazionismo, della Cooperazione Sociale, della Solidarietà Internazionale, della Finanza Etica, del Commercio Equo e Solidale del nostro Paese.

Si riporta qui di seguito:

- 1) Estratto del testo dell'Atto A.G. 33 e, nella colonna a destra, le proposte di modifica del Forum (agli art 21 e 30 dell' A.G. 33)
- 2) le integrazioni ai vari articoli del D Lgs 117/17 che si propone vengano inserite nell' A.G. 33

1) estratto del testo dell'Atto A.G. 33 e, nella colonna a destra, la proposta di modifica del Forum (agli art 21 e 30 dell' A.G. 33)

A.G. 33 – Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117	TESTO COORDINATO Viene qui riportato il testo del D Lgs. 117/17 coordinato con la modifica introdotta dal A.G. 33 evidenziata in ROSSO	Proposte di modifica del Forum e motivazione
<p style="text-align: center;">ART. 21 (Modifiche all'articolo 77 del decreto legislativo n. 117 del 2017)</p> <p>1. All'articolo 77, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, dopo le parole "Terzo settore" le parole "non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5" sono soppresse;</p> <p>b) al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: "A tale fine, gli emittenti devono essere in grado di fornire un'evidenza, oggetto di approvazione da parte del relativo organo amministrativo, dei tassi ordinariamente applicati sulle operazioni di raccolta e sulle operazioni di impiego, equivalenti</p>	<p>Art 77 comma 1</p> <p>1. Al fine di favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di cui all'articolo 5, svolte dagli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, iscritti al Registro di cui all'articolo 45, gli istituti di credito autorizzati ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito «emittenti» o, singolarmente, l'«emittente», possono emettere specifici «titoli di solidarietà», di seguito «titoli», su cui gli emittenti non applicano le commissioni di collocamento.</p> <p>Art 77 comma 4</p> <p>4. Le obbligazioni e gli altri titoli di debito di cui al comma 3 hanno scadenza non inferiore a 36 mesi, possono essere nominativi ovvero al portatore e corrispondono</p>	

<p>per durata, forma tecnica, tipologia di tasso - fisso o variabile - e, se disponibile, rischio di controparte.”;</p> <p>c) al comma 5, le parole ”di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5”;</p> <p>d) al comma 6, le parole “, per il finanziamento di iniziative di cui all’articolo 5” sono soppresse;</p> <p>e) il comma 15 è abrogato.</p>	<p>interessi con periodicità almeno annuale, in misura almeno pari al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di obbligazioni dell'emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, collocate nel trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua simile a quella dei titoli. I certificati di deposito di cui al comma 3 hanno scadenza non inferiore a 12 mesi, corrispondono interessi con periodicità almeno annuale, in misura almeno pari al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di certificati di deposito dell'emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, emessi nel trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua simile a quella dei titoli. Gli emittenti possono applicare un tasso inferiore rispetto al maggiore tra i due tassi di rendimento sopra indicati, a condizione che si riduca corrispondentemente il tasso di interesse applicato sulle correlate operazioni di finanziamento secondo le modalità indicate nel decreto attuativo di cui al comma 15. A tale fine, gli emittenti devono essere in grado di fornire un'evidenza, oggetto di approvazione da parte del relativo organo amministrativo, dei tassi ordinariamente applicati sulle operazioni di raccolta e sulle operazioni di impiego, equivalenti per durata, forma tecnica, tipologia di tasso (fisso o variabile) e, se disponibile, rischio di controparte.</p>	
	<p>Art 77 comma 5 5. Gli emittenti possono erogare, a titolo di liberalità, una somma commisurata all'ammontare nominale collocato dei titoli, ad uno o più enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79 comma 5 di cui al comma 1, per il sostegno di attività di cui all'articolo 5, ritenute meritevoli dagli emittenti sulla base di un progetto predisposto dagli enti destinatari della liberalità. Qualora tale somma sia almeno pari allo 0,60 per cento del predetto ammontare agli emittenti spetta il credito d'imposta di cui al comma 10.</p> <p>Art 77 comma 6 6. Gli emittenti, tenuto conto delle richieste di finanziamento pervenute dagli enti del Terzo settore e compatibilmente con le esigenze di rispetto delle regole di sana e prudente gestione bancaria, devono destinare una somma pari all'intera raccolta effettuata attraverso l'emissione dei titoli, al netto dell'eventuale erogazione liberale di cui al comma 5, ad impieghi a favore degli enti del Terzo settore di cui al comma 1, per il finanziamento di iniziative di cui all'articolo 5.</p> <p>Art 77 comma 15</p>	<p>Proposta del Forum Eliminare la correzione al comma 5 lasciando il testo così come è ora in vigore. Motivazione: non si ritiene opportuno restringere il campo degli ETS destinatari.</p>

	15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.	
<p style="text-align: center;">ART. 30 (Modifiche all'articolo 89 del decreto legislativo n. 117 del 2017)</p> <p>1. All'articolo 89, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 3, il primo periodo è soppresso;</p> <p>b) il comma 3, secondo periodo, è sostituito dal seguente: "3. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore gli articoli da 143 a 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all'articolo 5, purchè siano in possesso dei requisiti qualificanti ivi previsti";</p>	<p>Art 30</p> <p>3. L'articolo 145 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, nonché a quelli di cui all'articolo 4, comma 3, che non sono iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore gli articoli da 143 a 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all'articolo 5, purchè siano in possesso dei requisiti qualificanti ivi previsti";</p>	
<p>2. all'art 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvto con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole "per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose", sono aggiunte le seguenti: "assistenziali di cui alla lettera e-ter), del comma 1, dell'articolo 10 e alla lettera a), del comma 2, dell'articolo 51, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e";</p>		
<p>3. all'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al numero 15), le parole "enti del Terzo settore di natura non commerciale" sono sostituite dalle seguenti: "enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società";</p> <p>b) ai numeri 19), 20) e 27-ter), le parole "enti del Terzo settore di natura non commerciale"" sono sostituite dalle seguenti:</p>		<p>Proposta Forum All'art 30 comma 3, alla lettera b) sostituire "escluse le cooperative sociali nonché le imprese sociali costituite in forma di società." con "includere le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali"</p>

10/07/2018

<p>“enti del Terzo settore, escluse le cooperative sociali nonché le imprese sociali costituite in forma di società”;</p>		<p>costituite in forma di società”.</p> <p>Motivazione: La norma va a modificare diverse leggi dove è usato il termine Onlus. L'attuale testo in vigore va a sostituire il termine “onlus” con enti del terzo settore non commerciale”. Ma così facendo, la norma ad escludere le cooperative sociali, che prima invece erano ricomprese, in quanto onlus di diritto. La proposta tende semplicemente a evitare di escludere dei soggetti, che sinora hanno beneficiato delle norme in oggetto.</p>
<p>4. Alla legge 22 giugno 2016, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 1 comma 3, dopo le parole “enti del Terzo settore” le parole “non commerciali” sono sostituite dalle seguenti: “iscritti nella sezione enti filantropici del Registro Unico Nazionale del Terzo settore o” e le parole “comma 1, lettera u)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a) o u) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»”;</p> <p>b) all'articolo 6 il comma 9 è sostituito dal seguente: ““9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 si applicano le detrazioni previste dall'articolo 83, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le deduzioni di cui al comma 2 del predetto articolo 83 con il limite ivi indicato elevato al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui.”;</p>		
<p>5. All'articolo 6 della legge 19 agosto 2016, n. 166, il comma 7 è sostituito dal seguente: “Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il tavolo</p>		

permanente di coordinamento di cui all'articolo 8, con proprio decreto, può individuare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, altri prodotti ai sensi del comma 1, lettera e), del presente articolo".		
---	--	--

2) le integrazioni ai vari articoli del D Lgs 117/17 che si propone vengano inserite nell' A.G. 33

NOTA: in ROSSO le parti che si propone di modificare

D. Lgs 117/17, All'articolo 8 superamento dei limiti nelle retribuzioni

Emendamento (da inserire dopo art 3 dell'A.G. 33)

All'articolo 8, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 eliminare le parole "lettere b), g) o h)".

Motivazione: la deroga non può essere limitata alle sole attività indicate. Si ritiene sia necessario garantire l'acquisibilità di professionalità specifiche di altro livello di competenze, nella forma di lavoro subordinato, alla intera gamma delle attività possibili nell'ambito dell'articolo 5.

D. Lgs 117/17, All'art 9 devoluzione del patrimonio

Si avverte l'esigenza di integrare la norma tendo conto della peculiarità degli enti religiosi, come del resto già previsto, nel decreto sull'impresa sociale. (cfr. D Lgs 112/17 art 12 comma 5).

In tale prospettiva si potrebbe prevedere che in caso di cessazione, da parte dell'Ente religioso, delle attività di cui all'articolo 5 del decreto n. 117, i beni residui del patrimonio destinato allo svolgimento di dette attività rimangono allo stesso Ente religioso, ovvero siano devoluti ad Enti del Terzo settore che abbiano analoga natura e finalità, secondo le disposizioni dello statuto, del regolamento o della Autorità religiosa competente e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Si tratta infatti di patrimonio "destinato" che resta nella proprietà dell'ente religioso, ma viene finalizzato allo svolgimento delle attività di cui all'art. 5. Pertanto, qualora queste non possano più essere perseguite, detto patrimonio non può che rientrare nelle disponibilità dello stesso ente religioso. Il mancato chiarimento su questo aspetto rischia di condizionare negativamente, rispetto alla riforma, le scelte degli enti religiosi, che hanno grandi tradizioni ed esperienze particolarmente negli ambiti dei servizi alla persona.

D. Lgs 117/17, articolo 33, risorse per ODV

Emendamento (da inserire dopo art 11 dell'A.G. 33)

All'articolo 33, comma 3, del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 è aggiunto in fondo il seguente periodo: "Negli altri casi, tali attività saranno considerate attività diverse, da svolgersi alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 6 del presente decreto"

Motivazione:

Senza tale correzioni viene reso impossibile l'autofinanziamento delle attività delle ODV.

Si tenga presente che da oltre 20 anni le OdV, ai sensi del DM 25 maggio 1995, possono svolgere anche alcune attività tipiche dietro corrispettivi. La norma attualmente in vigore, infatti, prevede che le odv possano svolgere "attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali [...] verso il pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione". Ci sembra importante che questa possibilità venga salvaguardata e confermata nel D Lgs 117.

Senza la correzioni verrebbe stravolto l'intero mondo delle ODV, de facto impedendole di operare.

D. Lgs 117/17, All'art 36 risorse per APS

Emendamento (da inserire dopo art 13 dell'A.G. 33)

All'articolo 36, comma 1, del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 sostituire l'attuale formulazione con la seguente (sottolineate le modifiche):

“In ogni caso, il numero dei lavoratori subordinati impiegati nell'attività deve essere uguale o inferiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, direttamente o indirettamente.”

In subordine

All'articolo 36, comma 1, le parole “cinque per cento” vanno sostituite con le seguenti: “venti per cento”

Motivazione:

Senza tale correzione tantissime APS, soprattutto nel mondo della disabilità e non autosufficienza che svolgono le loro delicate attività ricorrendo a un notevole numero di impiegati, si troveranno in grande difficoltà (per non dire impossibilità) di operare.

Il riferimento deve essere ai lavoratori subordinati, in quanto gli altri possono essere inseriti a titolo occasionale e per periodi limitati. La formulazione “deve essere uguale o inferiore” è volta a meglio chiarire che le due opzioni successive, relative a numero di volontari o di soci, sono tra loro alternative e che è sufficiente che si realizzi una delle due. La formulazione “direttamente o indirettamente” ha lo scopo di permettere alle associazioni di secondo livello che magari hanno relativamente pochi associati “diretti” ma che svolgono le loro attività per i propri soci che a loro volta hanno basi associative ampie, di tenere conto anche di questi associati nei cui confronti, seppur indirettamente, svolgono l'attività.

D. Lgs 117/17, Art 65 Organismi territoriali di controllo, comma 3**Emendamento (da inserire dopo art 18 comma 1 dell'A.G. 33)**

all'articolo 65, comma 3, lett b), del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 sostituire la frase “espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio” con “**espressione degli enti del terzo settore associativi del territorio**”.

Motivazione: considerato che la ratio della norma è tesa a valorizzare la presenza di volontari in ogni tipologia di Ente del Terzo settore e che di conseguenza cambia e si amplia notevolmente la platea degli enti cui i CSV devono indirizzare le proprie attività; che le Organizzazioni di Volontariato, tra gli Enti di Terzo settore che impiegano a volontari, non rappresentano la categoria più numerosa; che alle Organizzazioni di Volontariato (ODV) è comunque stata riconosciuta ex lege la maggioranza nelle deliberazioni assembleari; si ritiene che l'organo di controllo dei CSV, anche al fine di evitare potenziali conflitti di interesse, possa vedere la designazione di un componente espressione dell'insieme degli Enti del Terzo settore di natura associativa che impiegano volontari.

D. Lgs 117/17, Art 65 Organismi territoriali di controllo, comma 4**Emendamento (da inserire dopo art 18 comma 1 dell'A.G. 33)**

all'articolo 65 comma 4 lett b), del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 sostituire la frase “espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio” con “**espressione degli enti del terzo settore associativi del territorio**”.

Motivazione: considerato che la ratio della norma è tesa a valorizzare la presenza di volontari in ogni tipologia di Ente del Terzo settore e che di conseguenza cambia e si amplia notevolmente la platea degli enti cui i CSV devono indirizzare le proprie attività; che le Organizzazioni di Volontariato, tra gli Enti di Terzo settore che impiegano a volontari, non rappresentano la categoria più numerosa; che alle Organizzazioni di Volontariato (ODV) è comunque stata riconosciuta ex lege la maggioranza nelle deliberazioni assembleari; si ritiene che l'organo di controllo dei CSV, anche al fine di evitare potenziali conflitti di interesse, possa vedere la designazione di un componente espressione dell'insieme degli Enti del Terzo settore di natura associativa che impiegano volontari. In tal modo verrebbe anche superata la situazione potenzialmente problematica per cui in una macro area composta di due Regioni, i componenti designati a far parte dell'OTC debbano avere qualifiche differenti.

D. Lgs 117/17, Art. 71 comma 3**Emendamento (da inserire dopo art 18 dell'A.G. 33)**

All'articolo 71 comma 3 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, dopo la frase "Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel primo periodo" inserire le seguenti "***nonché eventuali ulteriori importi determinati dall'Amministrazione proprietaria in base alle valutazioni sull'impatto sociale, occupazionale e culturale delle attività svolte.***"

Motivazione: La ratio dell'emendamento non esclude un onere concessorio ma ne rende possibile una sua riduzione in riferimento non solo ai benefici di natura meramente economica ma anche a quelli derivanti dalla riconsegna alla pubblica fruizione del bene culturale.

D. Lgs 117/17, 79 comma 4 lett b) - convenzioni

Emendamento (da inserire dopo art 23 comma 1 dell'A.G. 33)

All'articolo 79 comma 4 lett b) del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 dopo la parola "svolgimento" inserire "***anche convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7 de decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502***"

Motivazione: si suggerisce di inserire una formulazione che è quella attualmente in uso da parte dell'art. 143, comma 3, lett. b) TUIR, e tutta la prassi dell'Agenzia delle Entrate è consolidata relativamente a questa formulazione.

L'attuale formulazione, e la relativa prassi consolidata, non distingue, ai fini dell'esclusione dalla formazione del reddito, tra le varie fattispecie di entrate da controparte "pubblica". In tal senso, la circolare del 12/05/1998 n. 124 dell'Agenzia delle Entrate afferma con chiarezza che "circa la natura dei contributi agevolati si fa presente che la norma, facendo riferimento in generale ai contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali dell'ente, non opera alcuna distinzione tra contributi a fondo perduto e contributi che hanno natura di corrispettivi. Si deve ritenere, pertanto, che rientrano nella sfera applicativa dell'agevolazione anche i contributi che assumono natura di corrispettivi."

Riteniamo molto importante che tale impostazione venga mantenuta e che pertanto tutti i rapporti contrattuali degli enti di terzo settore con la pubblica amministrazione siano esplicitamente esclusi dalla formazione del reddito, indipendentemente dalla loro natura.

D. Lgs 117/17, Art 82 Imposte indirette

Emendamento (da inserire dopo art 25 dell'A.G. 33)

All'articolo 82 comma 3 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 aggiungere in fondo: ***Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 84 sono esenti dall'imposta di registro. L'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, contratti, convenzioni ed ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale.***

Motivazione

Si ricorda che le OdV di cui alla L. 266/91 erano esenti dall'imposta di registro: pertanto si tratta di recuperare una condizione di cui già hanno goduto sinora.

L'attuale formulazione, infatti, risulta essere penalizzante proprio per le organizzazioni di volontariato.

Emendamento

All'articolo 82, comma 4, del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 dopo l'ultimo capoverso, aggiungere "***l'imposta di registro non è dovuta per i contratti di appalto stipulati tra enti del terzo settore di cui al comma 1 e enti pubblici***".

Emendamento

All'articolo 82 comma 7 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 le parole "***che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale***" vanno sostituite con le parole "***di cui al comma 1 del presente articolo***".

Motivazione:

essendo una misura lasciata alla discrezionalità degli enti locali, ci sembra importante che sia lasciata la possibilità che essa sia applicata a tutti gli enti indicati all'articolo 82, comma 1

Per quanto riguarda l'emendamento al comma 4, i rapporti contrattuali tra enti di Terzo Settore ed Enti pubblici sono frequenti e fanno parte dell'ossatura del nostro sistema di Welfare. Per tale ragione ci sembra importante non gravare queste forme contrattuali di imposte che graverebbero sull'ente di terzo settore – erodendo l'importo del corrispettivo che in ottima parte è destinata a costo del lavoro.

Per quanto riguarda l'emendamento di cui al comma 7, ci sembra che l'attuale formulazione contrasti con il comma 1 del medesimo articolo e sia pertanto da modificarsi.

D. Lgs 117/17, Art 88 De minimis

Emendamento (da inserire dopo art 29 dell'A.G. 33)

All'articolo 88 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 dopo le parole «de minimis», è aggiunto **“nei limiti del regolamento (UE) N. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale”**

Motivazione:

alcune attività previste per gli Enti di Terzo Settore rientrano tra quelle considerate SIEG (Servizi di Interesse Economico Generale) in ambito UE. Per tale ragione è stato richiamato il regolamento relativo alla disciplina “de minimis” dei SIEG, che oltre ad essere maggiormente pertinente, proprio in virtù della particolare tipologia di attività a cui si riferisce, prevede limiti superiore (articolo 2, comma 2, del regolamento citato).

La definizione di SIEG vede nella vastissima prassi e giurisprudenza relativa, ricomprese molte delle attività di cui all'articolo 5 del D.Lgs 117/2017.

D. Lgs. 117/17 art 89 coordinamento normativo

Emendamento (da inserire dopo art 29 dell'A.G. 33)

All'art 89, del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 inserire il comma 24 bis: **“24 bis. Alla Legge 4 agosto 2017 n. 124, all'articolo 1 i commi 125, 126, e 127 sono abrogati.”**

Motivazione

La norma intende rispondere ad una esigenza di maggior trasparenza circa la destinazione di risorse pubbliche, principio certamente condivisibile. Essa, però, è stata varata senza tener conto che, in contemporanea, era in atto il percorso di riforma degli enti del Terzo settore che, oltre a ridefinire le tipologie di soggetti, prevede importanti e pregnanti meccanismi di trasparenza. In sostanza è stato prodotto una sorta di “doppione” normativo che ha l'unico effetto, oltre a produrre una possibile confusione (la norma fa riferimento a tipologie di enti che sono stati abrogati, quali le onlus) non indica quale è l'ente pubblico responsabile della vigilanza etc. e gli adempimenti burocratici sulle associazioni.

D. Lgs 117/17, Art 101 modifiche statutarie

Emendamento (da inserire dopo art 31 comma 1 dell' A.G. 33)

All'articolo 101, comma 2, del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 inserire dopo le parole “assemblea ordinaria” le parole **“o di organismo equivalente”**

10/07/2018

Motivazione: Le associazioni di maggiori dimensioni convocano i Congressi su base pluriennale (3 o 4 anni); hanno organismi che annualmente (o anche per periodi più brevi, ad esempio 6 mesi) operano con funzioni che sono per lo più equivalenti a quelle delle assemblee ordinarie di una associazione minore, ad esempio: approvazione dei regolamenti, approvazione del bilancio ecc. E' necessario contemplare esplicitamente che tali organismi possano approvare le modifiche agli statuti in ragione degli adeguamenti richiesti dalla normativa, a prescindere dalla loro diversa denominazione rispetto alla originaria previsione di legge, ferma successiva ratifica in sede congressuale da attuarsi nei tempi statutari previsti per la convocazione di tale organo. Inoltre, l'assemblea ordinaria non è un organo sociale previsto nelle fondazioni.

Va sottolineato che una interpretazione conforme fu fornita anche dall'allora Ministero delle finanze per gli adeguamenti statutari che si resero necessari in conseguenza dell'entrata in vigore della riforma ex d. lgs. n. 460/97 (in particolare con riguardo alle previsioni ex art. 148 tuir c. 8, tuir e art. 4, comma 7 drp 633/72)